



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 8

Del 14-02-2020

Oggetto: Disposizioni in materia di Polizia Urbana e tutela della pubblica incolumità in occasione del Carnevale 2020.

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che nel periodo di Carnevale sono frequenti episodi di malcostume che possono cagionare pericolo o danno a persone o a cose di proprietà pubblica o privata, turbando l'ordinato svolgimento della vita cittadina, creando pericolo per l'incolumità delle persone, imbrattando e/o sporcando le vie, i fabbricati e i monumenti;

che salve le ipotesi di reato di cui agli art. 581(percosse), 582 (lesione personale), 635 (danneggiamento), e 660 (molestia o disturbo alle persone) del codice penale, i fatti suesposti possono costituire illeciti previsti dal codice della strada dal T.U. Delle leggi di Pubblica Sicurezza;

considerato che il periodo di Carnevale quest'anno si conclude il giorno 25.02.2020;

ritenuto necessario assicurare le condizioni idonee a garantire la sicurezza e la tutela delle persone e delle cose, pur nel rispetto della tradizione;

constatata l'urgente necessità, al fine di tutelare l'interesse generale della collettività alla quiete e alla sicurezza pubblica , nonché la libera fruibilità dei beni comuni , di adottare idonee misure capaci di aumentare nei cittadini la percezione di sicurezza ed il rispetto delle regole di civile convivenza attraverso una costante attività di prevenzione e controllo del territorio;

visto il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Valguarnera Caropepe;

visto l'art. 54, comma 4 e l'art.7 bis del D.L.gs. n.267/2000;

ORDINA

E' fatto divieto dal 20.02.2020 al 25.02.2020 di:

1. acquistare, vendere e utilizzare bombolette spray emittenti sostanze imbrattanti;
2. detenere e utilizzare in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico materie atte ad imbrattare (bombolette spray, schiume, coloranti vari, farina, uova, polveri pruriginose, creme, ecc.) e /o recare danno a persone, cose, e beni, quali civili abitazioni, attività commerciali, muri, edifici pubblici e privati, mezzi di trasporto ed altri oggetti di vario genere, nonché imbrattare e/o sporcare strade, piazze, monumenti;
3. assumere comportamenti, in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico, che possono turbare la tranquillità delle persone o creare situazioni di pericolo per la sicurezza o delle cose, inoltre è severamente vietato per i conducenti dei mezzi adibiti a Carri Allegorici e a tutti i partecipanti dei gruppi in maschera, fare uso di alcolici o super alcolici a pena d'esclusione dalla partecipazione alla manifestazione stessa oltre alle pene previste dalle attuali norme .

INFORMA

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 07 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza per eccesso di poter o per violazione di legge entro 60 gg. dalla pubblicazione, al T.A.R. Della Regione Sicilia ed entro 120 gg. Al Presidente della Repubblica.

Il Resp. del Settore PM
F.to: Dott. G. Interlicchia

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia